

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Georgieva-Kecsmar, K. Herrmann e T. Maxian Rusche, agenti)

Interveniente a sostegno della Commissione: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, E. de Moustier e P. Dodeller, agenti)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Alex SCI sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *La Repubblica francese sopporta le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 72 del 26.02.2018.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (Francia) il 24 aprile 2018 — Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne / RG, RG

(Causa C-296/18)

(2019/C 4/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (Sezione disciplinare di primo grado dell'ordine dei chirurghi-dentisti del Midi-Pirenei)

Parti

Attore: Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne

Convenuti: RG, RG

Con ordinanza del 23 ottobre 2018, la Corte (Ottava Sezione) ha così deciso:

L'articolo 8 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta in via generale e assoluta ogni pubblicità dei professionisti dentari, se detta normativa vieta a questi ultimi qualsiasi ricorso a mezzi pubblicitari di valorizzazione della loro persona o società sul loro sito Internet.